

REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI,
PROFESSIONISTI, GAS ED ENERGIA
EX ART.134 D. LGS. N. 50/2016

Aggiornato al 13 aprile 2018

Indice

- Art. 1 – Sistema di Qualificazione
- Art. 2 – Durata e vigenza del Sistema di Qualificazione
- Art. 3 – Soggetti Ammessi al Sistema di Qualificazione
- Art. 4 – Modalità di partecipazione Ambito Territoriale
- Art. 5 – Modalità di gestione del Sistema
- Art. 6 – Modalità di indizione delle gare
- Art. 7- Modalità di costituzione degli elenchi
- Art. 8 – Valutazione operatori economici
- Art. 9 – Cause di cancellazione
- Art. 10 – Cause di sospensione
- Art. 11 – Pubblicazione
- Art. 12 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. 231/2001
- Art. 13 – Codice Etico
- Art. 14 – Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali
- Art. 15 – Foro competente

Art. 1 Sistema di Qualificazione

Nel rispetto dei principi comunitari la società CAP Holding S.p.A. con sede in 20090 Assago (Mi) Via del Mulino, 2 - Edificio U10 unitamente ad AMIACQUE S.r.l. con sede in Milano – Via Rimini 34/36, società soggetta a direzione e coordinamento di CAP HOLDING S.p.A. (insieme, il Gruppo CAP) - soggetti operanti nella gestione del ciclo idrico integrato, ha redatto, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016, il presente Regolamento riguardante il Sistema di Qualificazione (nel seguito "Sistema di Qualificazione").

Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato dal Gruppo CAP ed, inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs. 50/2016 anche da altri Enti aggiudicatari, in caso di adesione allo stesso.

Il predetto sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di idoneità e capacità nell'ambito dei quali il Gruppo CAP individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei Lavori, Forniture e Servizi, Gas ed Energia e Professionisti - che rientrano nell'ambito delle attività di cui all'art. 117 del D.lgs. 50/2016 (Ciclo Idrico Integrato).

Il Gruppo CAP provvede, quindi, alla formazione e revisione periodica di n. 4 elenchi ufficiali di operatori/imprese, organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:

Elenco n. 1: Lavori

Elenco n. 2: Forniture e Servizi

Elenco n. 3: Professionisti

Elenco n. 4: Gas ed Energia

Gli operatori economici già qualificati nei rispettivi Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti e Gas ed Energia, con l'entrata in vigore del nuovo Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento, manterranno valida la loro iscrizione, salvo manifestazione di diversa volontà per iscritto. Gli operatori economici possono inoltre manifestare, in forma scritta, la volontà di essere qualificati per nuove classi e categorie: per queste ipotesi sarà necessario produrre la documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti. Il Gruppo CAP provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine progressivo con cui sono prevenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Farà fede a tale scopo la data di arrivo della documentazione sul portale dedicato. Per i soggetti, che durante il procedimento di qualificazione segnalino uno o più variazioni dei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Entro 30 giorni dalla sottomissione a portale di tutta la documentazione completa per la qualificazione, il Gruppo CAP comunica all'operatore economico interessato l'esito positivo del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato. **L'efficacia della iscrizione resta condizionata dall'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale.** Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni. Nel caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall'ultimo sollecito effettuato, che avverrà non oltre il sessantesimo giorno dal primo caricamento dei documenti sul portale da parte dell'operatore economico richiedente l'iscrizione, l'istanza di qualificazione si considererà come mai presentata.

Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo parziale limitando la qualificazione a classi di importo inferiori a quelle indicate dai soggetti richiedenti – sulla base dell'effettivo possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe di importo e previa espressa accettazione da parte dell'operatore economico interessato.

I soggetti qualificati sono informati tramite comunicazione via PEC; in caso di esito negativo, l'informazione conterrà i motivi della mancata qualificazione.

La presente procedura si applica, inoltre, anche alle società già qualificate a seguito di bando di gara, alle quali il Gruppo CAP ha affidato lavori, forniture e servizi successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento e previo assenso delle stesse all'inserimento nel Sistema di Qualificazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in corso con le società del Gruppo CAP o con le altre società aderenti ai Sistemi di Qualificazione una contestazione, relativa alla esecuzione di contratti che integri una delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 o sia in una situazione di incompatibilità di cui al D.lgs. 39 del 08/04/2013 s.m.i., l'inserimento nei Sistemi di Qualificazione è sospeso fino alla risoluzione delle controversie od alla rimozione della causa di incompatibilità.

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

Art. 2 - Durata e vigenza del Sistema di Qualificazione

Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata. Il Gruppo CAP si riserva la facoltà di:

- Modificare in tutto od in parte il Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 11;
- Aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra gli operatori economici non possono avanzare nei confronti del Gruppo CAP diritti o pretese di alcun titolo.
- Modificare o porre fine, ad uno o più dei Sistemi di Qualificazione.

Durante il periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione gli operatori economici interessati possono sempre presentare domanda di ammissione al Sistema stesso, essendo valutati in base all'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, e chiedere l'iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda.

I Sistemi di Qualificazione resteranno in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni societarie delle società del Gruppo CAP.

E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: regolarità del DURC e del certificato di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate, Inarcassa, variazioni societarie etc) e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, qualora integrante una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, pregiudicherà l'eventuale aggiudicazione e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art.10.

La stazione appaltante in ogni caso effettuerà delle verifiche a spot nel corso dell'anno sul mantenimento da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.

La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale è equiparata ad una falsa comunicazione e, pertanto, comporta la cancellazione dal Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, inoltre la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'Anac.

Inoltre, è onere dell'operatore economico già qualificato, nel caso non intervengano variazioni, inviare le dichiarazioni ex art. 80 una volta all'anno per aggiornamento iscrizione.

Art. 3- Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all'artt. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016.

Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all'Unione Europea con i quali l'Italia, o l'Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore di pertinenza del presente regolamento.

Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente alla iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che in caso di iscrizione al sistema di qualificazione gli stessi operatori conferiranno, per ciascuna gara aggiudicata secondo i termini e le modalità previste dall'art. 48, comma 8 del codice, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, che agirà in nome e per conto dei mandanti.

Per tutto il periodo di validità degli elenchi è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, costituiti o costituendi rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione agli elenchi, pena la cancellazione dagli elenchi medesimi.

In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. 50/2016 nonché agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. In virtù dei divieti di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 ciascun operatore economico non può richiedere l'iscrizione nel Sistema di Qualificazione per la categoria e classe in qualità d'impresa singola e contestualmente in

qualità di mandante o mandataria in caso di ATI ovvero di consorziata esecutrice in caso di consorzio. In caso di partecipazione in ATI la stessa non può richiedere l'iscrizione nella stessa categoria e classe in più raggruppamenti.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo;
- L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l'iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario;
- Il soggetto che ricorre all'avvalimento e il soggetto ausiliario non possono richiedere l'iscrizione per la stessa categoria;
- È preclusa l'iscrizione di quei soggetti che intendono avvalersi, in tutto od in parte, dei medesimi soggetti ausiliari;
- Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l'iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contratto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall'elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l'iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione;
- Non è ammesso l'avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a D.lgs. 50/2016 con riferimento al possesso della certificazione di Qualità nonché per i requisiti di idoneità professionale; inoltre, non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità (cfr. CDS 28/07/2015 n. 3698/2015);

- Ai sensi dell'art. 89, comma 6, D.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.

Possono presentare domanda di qualificazione anche reti di imprese. A tal fine, trovano applicazione le indicazioni rese dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del richiamo effettuato dall'art. 45, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 48 del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Modalità di partecipazione – Ambito Territoriale

I soggetti, che intendono essere ammessi ai Sistemi di Qualificazione, devono presentare apposita domanda di qualificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante predisposta secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 (allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) compilata in ogni sua parte.

I soggetti, che intendono essere ammessi ai sistemi di qualificazione, devono presentare apposita domanda di qualificazione sottoscrivendo tutta la documentazione disponibile sul portale a cui accederanno secondo la procedura sotto indicata:

1) pec: trasmissione di una email all'indirizzo qualificazione.capholding@legalmail.it nella quale il candidato comunica l'intenzione di procedere con la richiesta di iscrizione, indicando **obbligatoriamente**, i seguenti dati: ragione sociale, il sistema di qualificazione per il quale si richiede l'iscrizione, categorie e classi per cui si richiede l'iscrizione C.F./PIVA, indirizzo mail di posta ordinaria non certificata (no pec) al quale perverranno tutte le successive comunicazioni ed indicazione di un referente della pratica; il candidato dovrà prendere visione del manuale operativo relativo alle modalità di compilazione e trasmissione della documentazione necessaria pubblicato sul sito aziendale nella pagina <http://www.gruppocap.it/fornitori-e-gare/sistema-di-qualificazione>.

L'invio della PEC da parte dell'operatore economico non comporta l'invio automatico delle credenziali di accesso al portale.

2) registrazione: l'ufficio preposto del Gruppo CAP procederà all'iscrizione anagrafica del candidato su un portale dedicato; al termine di questa operazione il candidato riceverà dall'indirizzo richiesta.qualifica@gruppocap.it una prima mail di conferma con la propria user Id e password provvisoria; quest'ultima per motivi di sicurezza dovrà essere modificata al primo accesso. La nuova password dovrà essere impostata con minimo 5 (cinque) caratteri.

3) documentazione: l'ufficio preposto del Gruppo CAP caricherà a sistema la documentazione necessaria ai fini della qualificazione ed invierà al candidato una seconda mail a conferma dell'avvenuta messa a disposizione della documentazione necessaria. Il candidato dovrà accedere al portale, cliccando sul link "<https://richiestaqualifica.gruppocap.it>", specificato nella stessa mail, attraverso le proprie credenziali e prendere visione della documentazione ai fini dell'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione.

4) richiesta di qualificazione: il candidato potrà iniziare il processo di qualificazione attraverso il caricamento della documentazione necessaria collegandosi al link "<https://richiestaqualifica.gruppocap.it>" di cui sopra e seguendo le istruzioni precisate nel manuale.

La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione. Qualora la stessa sia incompleta o pervenga corredata da documentazione carente o non conforme – previo avviso all'interessato – il procedimento di qualificazione viene sospeso fino a che non vengano fornite le integrazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 1.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell'art. 134, comma 7, D.lgs. 50/2016.

Nel momento dell'iscrizione per i Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, l'operatore economico dovrà scegliere l'Ambito Territoriale al quale vorrà essere invitato.

Attualmente gli ambiti territoriali in cui sono indette gare con il Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti sono i seguenti:

- Ambito 1: Province di Milano, Monza Brianza, Varese e Pavia
- Ambito 2: Province di Lecco
- Ambito 3: Provincia di Cremona
- Ambito 4: Provincia di Bergamo

Il Gruppo CAP si riserva il diritto di modificare/incrementare i predetti Ambiti Territoriali.

Art. 5 - Modalità di gestione del Sistema

Qualora le società del Gruppo CAP o altre società aderenti al Sistema di Qualificazione intendano promuovere gare avvalendosi dei Sistemi di Qualificazione procederanno di volta in volta all'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione. Tutti gli operatori economici saranno invitati alle gare secondo il principio di rotazione; per il solo sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, il principio di rotazione verrà applicato per ciascun Ambito Territoriale. Il principio di rotazione verrà applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie, singole classi (ad esempio: se un operatore economico è iscritto a più categorie, l'aver partecipato ad una gara per la categoria "A", non lo esclude dalla rotazione relativa alla partecipazione alla gara per la categoria "B").

La scelta dei soggetti da invitare avverrà per ciascun sistema di qualificazione, in relazione all'elenco creato tra i soggetti iscritti nella relativa categoria, classe di importo ed Ambito Territoriale, con il criterio di rotazione con estrazione casuale, ponderata dal numero dei giorni di attesa di ogni fornitore, rispetto all'ultimo invito ricevuto. Per i

fornitori, che non sono mai stati invitati ad una procedura, il numero dei giorni di attesa coincide con la data di iscrizione. L'algoritmo esclude n. 1 una volta l'operatore economico che è stato invitato alla gara precedente per il medesimo sistema di qualificazione, ambito territoriale, categoria merceologica e classe di importo.

Il principio di rotazione potrà subire delle rideterminazioni, rispetto alla gestione dell'elenco degli iscritti, nella seguente ipotesi:

- Applicazione di una causa di cancellazione ex art. 9 o di sospensione ex art. 10 del presente Regolamento ad uno degli operatori economici iscritti.

Le società del Gruppo CAP si riservano la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con le società del gruppo contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- il valore già affidato delle prestazioni/beni e quello relativo alle prestazioni/beni da affidare siano cumulativamente pari o superiore alla classe di importo per la quale sono stati qualificati.
- le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.

Resta ferma la facoltà, per procedure di affidamento di particolare rilevanza tecnica, progettuale e/o economica di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti (ad esempio richiesta di certificazione qualità, ambiente e sicurezza) nel rispetto tuttavia delle norme e dei principi stabiliti nel codice dei Contratti Pubblici.

Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria e classe non siano in numero sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza il Gruppo CAP può procedere all'affidamento ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.lgs. 50/2016.

Art. 6 - Modalità di indizione delle gare

Le società del Gruppo CAP, e le società aderenti al Sistema di Qualificazione, qualora intendano attivare una gara con Sistema di Qualificazione, invitano senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i soggetti iscritti al Sistema.

Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati dalle stazioni appaltanti. Le lettere d'invito saranno trasmesse tramite PEC.

In fase di partecipazione alla gara, la stazione appaltante richiederà all'operatore economico di autocertificare il mantenimento dei requisiti di carattere speciale e generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016, dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema.

Ai sensi dell'art 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione resta condizionata dalla verifica dei predetti requisiti di carattere generale e nel caso di Lavori del possesso della SOA. L'esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.

Laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 ne darà segnalazione all'ANAC. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, sanzione irrogata dalla stessa ANAC.

Alle gare d'appalto, indette utilizzando i sistemi di qualificazione, possono partecipare solo i soggetti già qualificati.

La società iscritta singolarmente ha facoltà di partecipare alle procedure di gara in raggruppamento temporaneo, ma in tal caso potrà farlo esclusivamente in qualità di mandataria. Il soggetto mandante dovrà obbligatoriamente essere individuato tra gli operatori economici iscritti al sistema di qualificazione, ex art. 128 comma 2 D.lgs. 50/2016 o in alternativa, avere almeno presentato una domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione

I consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 lett. b) e c) potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio ovvero, per conto dei consorziati individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Consorzio intenda partecipare alle procedure di gara attraverso uno o più di questi consorziati, è fatto divieto a questi ultimi di partecipare in qualunque altra forma. In alternativa, i consorzi potranno partecipare alle procedure di gara per conto dei propri consorziati anche se non individuati e accreditati dalla stazione appaltante quali esecutori dei lavori in sede di istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, solo nell'ipotesi in cui l'operatore economico individuato quale consorziato non sia già iscritto singolarmente al sistema di qualificazione, prima della presentazione dell'offerta, ha l'obbligo di presentare apposita istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori economici qualificati, attraverso l'invio di una pec all'indirizzo qualificazione.capholding@legalmail.it e di comprovare l'avvenuta richiesta di iscrizione in fase di offerta.

Resta inteso che, nel caso in cui l'operatore economico individuato, rispettivamente, quale mandante o quale impresa consorziata, non adempia a quanto sopra prescritto, si procederà con l'esclusione dalla procedura di gara; pertanto, resta a carico dell'operatore economico iscritto la verifica in merito all'avvenuto adempimento, rispetto a quanto sopra prescritto.

Art. 7 - Modalità di costituzione degli elenchi

A seguito della qualificazione, previa procedura di cui al precedente art.1, saranno redatti gli elenchi degli operatori economici iscritti nei Sistemi di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi, Professionisti, Gas ed Energia. Tali elenchi (tranne che per il Sistema di Qualificazione Gas ed Energia), per ciascun Ambito territoriale, riportano l'indicazione per ogni iscritto delle categorie e classi per cui risulta essere qualificato.

Art. 8 – Valutazione operatori economici

Le società del Gruppo Cap e le società aderenti al Sistema di Qualificazione si riservano la facoltà di sottoporre i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione alla valutazione ed al monitoraggio delle performances relative alle prestazioni ricevute oltre che dei requisiti tecnico – organizzativi posseduti nonché dell'affidabilità, attraverso specifiche procedure aziendali. Le valutazioni ottenute potranno avere effetti sulla qualificazione ottenuta quali ad esempio diminuzione di classe di interpello, sospensione o cancellazione. Dell'attivazione del sistema di "vendor rating" verrà data comunicazione ai fornitori attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Le eventuali Non Conformità, aperte nei confronti del fornitore nel corso della esecuzione delle lavorazioni da parte del RUP, possono determinare cause di cancellazione o di sospensione di cui ai seguenti artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Qualora, infatti, durante lo svolgimento delle attività svolte dal fornitore, il RUP/Referente Aziendale rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative, in tema di salute o sicurezza sul lavoro e/o in tema ambientale, contesterà, conformemente al sistema di gestione integrato del Gruppo CAP o delle società aderenti al Sistema di Qualificazione, per iscritto al fornitore interessato la Non Conformità rilevata e lo inviterà a produrre per iscritto, ove ritenuto necessario, le proprie controdeduzioni entro un termine massimo dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Il RUP/Referente Aziendale comunicherà al fornitore la chiusura della NC rilevata od in caso di conferma parziale o totale dei rilievi formulati, segnalerà l'esistenza della Non Conformità rilevata all'Ufficio Gestione Fornitori che avvierà la procedura per l'eventuale cancellazione o sospensione dal Sistema di Qualificazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 9 e 10.

Art. 9 - Cause di cancellazione

Le società del Gruppo Cap procederanno alla cancellazione dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte del candidato;
- b) cessazione dell'attività;
- c) procedure concorsuali;

- d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno per ciascun Ambito Territoriale;
- j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate anche attraverso la comminazione di una Non Conformità;
- l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie.
- n) In caso di contenzioso conclusosi a favore della Stazione Appaltante.

In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.

Per la sola ipotesi di cui alla lettera k) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e delle società aderenti al Sistema di Qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione od il reintegro dell'operatore economico iscritto.

Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (corredata da un nuovo versamento) e sarà riammesso decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione.

Art. 10 Cause di sospensione

Le società del Gruppo procederanno alla sospensione dell'iscrizione al sistema di qualificazione nei seguenti casi:

- a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
- b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D.lgs. 39/2013;
- c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 3 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
- d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione al Sistema;

e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate anche attraverso la comminazione di una non conformità.

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione; l'operatore economico sarà automaticamente riammesso al Sistema di Qualificazione una volta cessata la causa di sospensione e, comunque, non prima che siano decorsi 6 mesi dal provvedimento.

Per la sola ipotesi di cui alla lettera e) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato del Gruppo CAP e delle società aderenti al sistema di qualificazione, che verrà formalizzata al soggetto iscritto al Sistema di Qualificazione.

Nelle more della istruttoria circa eventuali cause di sospensione, il Gruppo CAP potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. La sospensione in via cautelare avrà durata pari al termine di definizione del procedimento di sospensione; al termine dell'eventuale periodo di sospensione in via cautelare potrà essere confermata la sospensione od il reintegro dell'operatore economico iscritto.

L'operatore economico, che veda la propria qualificazione sospesa, sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione, risoluzione certificata dal RUP che ha effettuato la segnalazione e, comunque, non prima che sia decorso un anno.

Art. 11 – Pubblicazione

L'esistenza del presente Sistema di Qualificazione, ai sensi dell'art. 128 D.lgs. 50/2016, viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla GUUE, sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio e sul sito aziendale www.gruppocap.it.

Art. 12 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Le società del Gruppo CAP hanno rispettivamente adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 13 – Impegno Etico del Gruppo CAP e Protocollo di Legalità

Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel documento **“Impegno Etico del Gruppo CAP”** adottato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, Legge 190/2012 e alla norma UNI ISO 37001:2016 e visionabile sul sito internet di Gruppo al seguente all'indirizzo <https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/disposizioni-generalis>. Il documento “Impegno etico del Gruppo CAP” fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, l'accettazione in fase di iscrizione, comporta l'impegno ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari.

Gli operatori economici sono altresì tenuti ad osservare quanto indicato nel Protocollo di Legalità , per gli affidamenti che ne sono soggetti, sottoscritto tra CAP Holding S.p.A. e la Prefettura – UTG di Milano in data 26 settembre 2014 nonché nell'Atto Aggiuntivo in materia anticorruzione al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 5 dicembre 2014 visionabili sul sito www.gruppocap.it facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si impegnano ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari. Il Protocollo di Legalità assicura iniziative finalizzate ad un maggiore controllo nella esecuzione degli appalti di lavori relativi a gare indette dalla medesima società, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della

sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. L'inosservanza degli atti sopra richiamati determina un inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod.Civ.

Art. 14 - Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, CAP Holding informa i candidati di quanto segue:

1. Titolare del trattamento, ex artt. 4 e 24 GDPR è CAP Holding, in persona del Direttore Generale pro-tempore. Responsabile della Protezione dei dati, ex artt. 37-39 GDPR, è il Responsabile Settore Legale Appalti e Contratti, e-mail privacy@gruppocap.it.
2. Saranno trattati dati personali e giudiziari. Quanto ai dati giudiziari, nel caso di specie, il trattamento avverrà ai sensi dell'art. 10 GDPR.
3. La finalità cui è destinata la raccolta e il trattamento di tali dati riguarda attività amministrativo-contabili legate alla procedura di formazione di una banca dati propria – Albo Fornitori – finalizzata all'eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati dal Gruppo CAP. Il trattamento di tali dati è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali e all'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.
4. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) GDPR i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore

al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I criteri di conservazione dei dati possono essere consultati scrivendo a privacy@gruppocap.it.

5. I dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 44 GDPR, a società contrattualmente legate a Cap Holding S.p.A., in particolare a società che sottoscrivano il *"Protocollo d'intesa per l'adesione al Sistema di qualificazione lavori, servizi e forniture di Cap Holding S.p.A."* al fine di ottemperare a contratti e servizi in essere. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Cap Holding S.p.A., scrivendo a privacy@gruppocap.it.

6. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco medesimo.

7. L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@gruppocap.it. Avrà il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 19). Il trattamento non richiede prestazione del consenso. L'interessato avrà il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. Non vi è l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

8. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa (AGGIORNAMENTO 10.04.2018).

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.